

Tribunale di Marsala
Deposito in Cancelleria
Marsala
CANCELLIERE
Carmela Roberta Architetto

TRIBUNALE DI MARSALA

RICORSO EX ART.414 E SEGG. CPC

Il sig. Antonino Sciortino nato a Palermo il 19/10/1971 e residente in Marsala nella via S. Giovanni Bosco n.47 - C.F.SCRNNN71R19G273L- elettivamente domiciliato in Marsala nella via del Mille n.81 presso lo studio dell'Avv. Vito De Stefano C.F. DSTVTI57R21E974X - che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

1. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - MIUR - C.F. 80255230585- in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma nel viale Trastevere n.76/A
2. Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo - Ambito Territoriale di Bergamo - in persona del dirigente pro tempore con sede in Bergamo via Pradello n.12 - P.IVA 00636460164
3. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - in persona del Dirigente pro tempore - con sede in Milano via Pola n.11 - P.IVA 01195820129
4. Ufficio Scolastico Regionale la Sicilia (C.F. 80018500829) in persona del Dirigente pro tempore con sede in Palermo nella via Fattori n.60
5. IPSSAR di San Pellegrino Terme in persona del dirigente pro tempore con sede in San Pellegrino Terme viale della Vittoria n.6 - C.F. 85002190164 -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti della classe di concorso HH -Sostegno AD01 che hanno presentato la domanda di mobilità ordinaria 2017/2018 che sarebbero pregiudicati, in termini di punteggio acquisito nella graduatoria di mobilità, dall'accoglimento del presente ricorso

PREMESSO CHE

IN FATTO

- Il ricorrente era inserito nella graduatoria ad esaurimento definitiva della scuola secondaria di II grado, terza fascia, della provincia di Trapani, nelle seguenti classi di concorso: AD01 (sostegno), A049 (matematica e fisica), A038 (fisica), A048 (matematica applicata), e A047 (matematica)

- Successivamente, a seguito della L.n.107/2015, l'odierno ricorrente è stato assunto in ruolo, con contratto a tempo indeterminato ed assegnazione nella provincia di Bergamo, e con assegnazione provvisoria nella Provincia di Trapani nella scuole secondarie di II grado di Castelvetro (ISST: G.B. Ferrigno) e Salemi (ITC Francesco D'Aguirre), dove attualmente è in servizio fino al prossimo 31 agosto
- Durante l'anno scolastico 2015/2016 ha superato il periodo di prova
- Prima dell'assunzione a tempo indeterminato, il ricorrente aveva prestato, negli anni scolastici dal 2008/2009 al 2013/2014, servizio pre-ruolo presso la scuola paritaria Istituto Tecnico Commerciale Amedeo D'Aosta di Palermo; precisamente, per 5 anni sul sostegno (AD01), e per un anno su matematica e fisica (A049)
- Il predetto istituto paritario è un istituto riconosciuto con DDG N.1413/XI del 20/12/2006
- Essendo stata bandita la procedura di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, in data 03/05/2017 il ricorrente ha presentato la relativa domanda di mobilità indicando, ai fini del punteggio, i 6 anni di servizio pre-ruolo prestato negli anni scolastici dal 2008/2009 al 2013/2014 presso l'istituto paritario suindicato
- Con provvedimento del 01/06/2017 la P.A. resistente, tuttavia, non ha attribuito alcun punteggio relativo ai 6 anni di servizio pre-ruolo
- Con reclamo del 13/06/2017 il ricorrente ha impugnato tale provvedimento chiedendo l'attribuzione del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo prestati nella scuola paritaria suindicata
- Nessun riscontro è stato dato dalla P.A. resistente
- Il ricorrente ha diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, del servizio di insegnamento svolto per 6 anni scolastici presso la scuola paritaria, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con la condanna dell'amministrazione scolastica, previa disapplicazione delle norme confliggenti, alla rettifica della graduatoria di mobilità, attribuendo al ricorrente il punteggio spettante
- Si precisa che il punteggio relativo ad ogni anno scolastico è di n.6 punti per ciascun anno per ogni disciplina diversa dal sostegno; per il sostegno tale punteggio di 6 punti è raddoppiato per ciascun anno
- Pertanto, avendo il ricorrente svolto 6 anni di servizio pre-ruolo, di cui 1 anno su matematica e fisica (punti 6 x 1) e 5 anni su sostegno (punto 6 x 5 x2), ne consegue che il punteggio aggiuntivo spettante al ricorrente è di 66 punti
- Avendo la P.A. resistente attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 35 punti, a tale punteggio va aggiunto quello relativo al servizio pre-ruolo di punti



66,00 e, pertanto, al ricorrente, nella graduatoria di mobilità, va attribuito il complessivo punteggio di 101 punti, con conseguente rettifica della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio nella graduatoria di mobilità

- Il ricorrente, inoltre, ha diritto anche al computo, agli effetti delle progressione di carriera, degli anni di servizio svolti presso il citato istituto paritario, negli aa. ss. dal 2008/2009 al 2013/2014, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera.

IN DIRITTO

- **ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONE DEL CCNI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, INSERITE NELLE NORME COMUNI IN ALLEGATO AL CCNI (Contratto collettivo nazionale integrativo) MOBILITA', NELLA PARTE IN CUI VIENE STABILITO CHE " IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIA NON E' VALUTABILE "**
- **ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE**

Lo svolgimento dell'insegnamento presso istituti paritari trova piena giustificazione nella normativa vigente che, a partire dall'anno 2000, con l'approvazione della L.n.62/2000 : Norme per la parità scolastica – e D.L. n.255/2001 (art.2 co.2) convertito nella L.n.333/2001 ha stabilito che: "I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L.n.62/2000, sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali".

Dal punto di vista normativo si evidenzia che la citata legge n.62/2000 ha riconosciuto completa parità relativamente all'offerta formativa fra scuole paritarie e scuole statali; tale principio, sancito dalla legge, è ormai consolidato nel nostro ordinamento.

Per zelo difensivo si rappresenta che, in sede di concorsi pubblici del personale docente sono state applicate le suindicate disposizioni, essendo stabilito che nelle tabelle di valutazione dei titoli di merito il punteggio acquisito nelle scuole paritarie veniva valutato alla stessa stregua di quello acquisito "nelle scuole statali o paritarie di ordine e grado".

La procedura di mobilità è stata segnatamente disciplinata dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/2018.

La graduatoria della mobilità per individuare gli aventi diritto ai trasferimento in relazione ai posti effettivamente disponibili, in base al citato CCNI, è effettuata

attribuendo dei punti in relazione a diverse circostanze, fra le quali è stato previsto il servizio pre-ruolo prestato dall'insegnante, con l'attribuzione di n.6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo per la disciplina comune e di un punteggio doppio (12) per ciascun anno su sostegno.

Tuttavia, nelle tabelle di valutazione allegata alle Norme Comuni al predetto CCNI, in modo del tutto inspiegabile, illegittimo e giuridicamente immotivato, è stato stabilito che **“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”**.

Tale disposizione è assolutamente illegittima, illogica ed infondata e va disattesa, con l'emissione del provvedimento di disapplicazione.

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta sia con i principi generali dell'ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (artt. 3 e 97 Cost) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione fra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. Stato n.1102/2002).

La violazione della normativa di cui alla L.n.62/2000 e D.L. n.255/2001 (art.2 co.2) convertito nella L.n.333/2001, comporta che - ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 cc, e dell'art.40 comma 1 ult. cpv. (“Nelle materia relative alle sanzioni disciplinari ... alla mobilità ..., la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (Nei casi di violazione dei vicoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile) del decreto legislativo n.165/2001 - la predetta disposizione di cui alle “Note Comuni” allegata al CCNI in oggetto, nella parte in cui dispone che **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”** deve essere disapplicata, con affermazione del diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria.

Ne discende che il servizio prestato dal ricorrente nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti - anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera - a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione degli insegnanti, come sopra richiamate.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che **“ la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”** (Cons. Stato n.1102/2002).

Di recente diversi tribunali hanno emesso pronunce in tale senso, riconoscendo la illegittimità di tale normativa ed ordinando, per l'effetto, alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione della normativa citata, la rettifica del punteggio del docente in sede di graduatoria di mobilità, previa attribuzione del punteggio ottenuto per servizi pre-ruolo prestate presso scuole paritarie (cfr. G.L. Napoli n.17451/2016; G.L. Forlì n.709/2016; G.L. Milano n.6202/2016)

Per quanto sopra esposto si chiede la disapplicazione delle norme che impediscono l'attribuzione del punteggio ottenuto per servizio pre-ruolo prestatò presso scuole paritarie in sede di redazione della domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018

Quanto sopra premesso. il ricorrente. come sopra domiciliato rappresentato e difeso

**CHIEDE CHE
IL GIUDICE DEL LAVORO
VOGLIA**

- Ritenere e Dichiarare , per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia della disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 nella parte in cui dispone che **"il servizio prestatato nelle scuole paritarie non è valutabile"** e conseguentemente disapplicare le suindicate norme illegittime
- Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, del servizio di insegnamento svolto presso un istituto scolastico paritario dall'a.s. 2008/2009 al 2013/2014 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento aggiuntivo di punti 66 (e dunque per un totale di 101 punti) nella citata graduatoria per la mobilità, nonché con l'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità
- Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente ad avere computati, agli effetti della progressione di carriera, gli anni di servizio svolti presso l'istituto paritario dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2013/2014, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione, nei suddetti termini, del relativo decreto di ricostruzione di carriera.
- Ordinare alle P.A. resistenti la disapplicazione – ex artt. 1339, 1418/1419 e art. 40 dlt n.165/201 – delle disposizioni di cui alle tabelle di valutazione inserire nelle Note comuni al CCNI concernenti la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/2018 nella parte in cui viene stabilito che: **"Il**



servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera” per l’evidente contrasto con la normativa in materia, nonché per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

- Ordinare alle P.A. resistenti la rettifica della posizione dell’odierno ricorrente, ai fini della redazione della graduatoria per la mobilità per l’a.s. 2017/2018 e seguenti, il servizio pre-ruolo – corrispondente a n.66 punti prestato dal ricorrente negli aa.ss. dal 2008/2009 all’a.s. 2013/2014 presso l’istituto scolastico paritario suindicato, riconosciuto con D.D.G.n.1413/XI del 20/12/2006
- Ordinare alla Amministrazioni resistenti l’assegnazione del ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all’effettivo punteggio dallo stesso ottenuto in Ambito Territoriale della Regione Sicilia e/o, comunque, in subordine, in altri Ambiti indicati del ricorrente nella domanda, in ordine di preferenza, tenuto conto dell’effettivo punteggio, con l’inserimento aggiuntivo di n.66 punti ottenuti per il servizio pre-ruolo prestato presso l’istituto paritario suindicato
- Ordinare, inoltre alle amministrazioni scolastiche resistente la ricostruzione di carriera del ricorrente, ai fini giuridici ed economici, tenuto conto del punteggio ottenuto per il servizio prestato presso le citate scuole paritarie
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allega:


1. Contratto di assunzione ricorrente ai sensi della L.n.107/2015 art.1 co.98 lett.c)
 2. N. 3 Certificati del servizio prestato presso l’istituto paritario A. d’Aosta
 3. Domanda di mobilità del 03/05/2017
 4. Provvedimento del 01/06/2017 della P.A. resistente con il quale non è stata attribuito il punteggio per il servizio nella scuola paritaria
 5. Reclamo del 13/06/2017 del ricorrente avverso il provvedimento suindicato del 01/06/2017
 6. Estratto graduatoria di mobilità classe di concorso HH- Sostegno
 7. Certificato di servizio relativo a assegnazione provvisoria Castelvetrano e Salemi
 8. Documento relativo ad assegnazione sede scolastica di Bergamo
 9. CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativa e ATA per l’a.s. 2017/2018, in formato CD
 10. Stralcio CCNI suindicato (pag.78) relativa alle NOTE COMUNI
 11. Giurisprudenza citata
- Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile

- SI dichiara che la pec dell'avv. Vito De Stefano è la seguente:
destefanovito@pec.ordineavvocatimarsala.it

- Si dichiara che il fax è il seguente: 09231785275

Marsala 17/08/2017

Avv. Vito De Stefano



MANDATO

Informato ai sensi dell'art.4 3[^] comma del dlt. N.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, nei giudizi di impugnazione, nei conseguenti processi esecutivi ed eventuali giudizi in garanzia, intervento ed opposizione e riassunzione L'AVV. VITO DE STEFANO DEL FORO DI MARSALA.

Eleggo domicilio in Marsala nella via dei Mille n.81 presso lo studio dell'Avv. Vito De Stefano, conferendo ogni facoltà di legge ed in particolare quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunce, chiamare in causa terzi, incassare somme rilasciando le relative quietanze, effettuare iscrizioni, trascrizioni, cancellazioni e farsi sostituire da altri avvocati, cui sin d'ora si estendono le stesse facoltà. Autorizzo, inoltre, a trattare, per la mia difesa, tutti i dati personali forniti ai sensi del Dlgs 196/03 e succ. modifiche ed integrazioni.

Vito De Stefano

PER AUTENTICA

Vito De Stefano



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto del ricorrente, giusta procura in calce al suesteso ricorso

PREMESSO CHE

- Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di disapplicazione delle norme comuni al CCNI sulla mobilità che hanno stabilito l'esclusione del punteggio ottenuto per servizi pre-ruolo svolti presso scuole paritarie dalla domanda di mobilità per l'a.s.2017/2018 e seguenti, con la richiesta di rideterminazione della graduatoria di mobilità inserendo, invece, il predetto punteggio
- Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti che hanno proposto domanda di mobilità e sono stati inseriti nella graduatoria di mobilità allegata al ricorso nella predetta classe di concorso HH Sostegno

RITENUTO CHE


- La notifica nelle modalità ordinarie si rivelerebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente atteso il cospicuo numero dei controinteressati in considerazione della graduatoria di che trattasi e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire l'instaurazione del contraddittorio
- La notifica mediante pubblici proclami non sarebbe sufficiente a garantire la concreta instaurazione del contraddittorio, in quanto non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso, degli allegati e si rivelerebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente, attesi gli atti e le incombenze da compiere
- Di contro, la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia sarebbe idonea a garantire la conoscibilità approfondita del ricorso e della data dell'udienza, consentendo ad eventuali controinteressati di intervenire nel procedimento

**CHIEDE CHE
IL GIUDICE DEL LAVORO
VOGLIA**

Autorizzare la notificazione del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione di udienza, quanto ai controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito internet del MIUR, su quello dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Sicilia

Marsala 17/08/2017
Avv. Vito De Stefano

Vito De Stefano





TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE

IL TRIBUNALE

nella persona del Giudice dr. Caterina Greco;

Letto il ricorso iscritto al n. 1640 dell'anno 2017 del Ruolo Generale, proposto da

SCIORTINO ANTONINO (C.F. SCRNNN71R19G273L) con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO VITO con elezione di domicilio presso il difensore avv. DE STEFANO VITO

parte ricorrente

nei confronti di

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
IPSSAR DI SAN PELLEGRINO TERME**

parte resistente

- Visti gli artt. 415 e ss. cod. proc. civ.;

FISSA

- per la discussione della causa, l'udienza del 18/10/2017, ore 09:00 e ss., alla quale le parti dovranno comparire personalmente;
- onera il ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine di dieci giorni dalla data di pronuncia del presente decreto, provvedendo alla notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

Marsala, 18/08/2017

Il Giudice

Caterina Greco



me all'originale
11
TETTO
cronol. 5936/2017 del 21/08/201
RG n. 1640/201

posto

3